

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **274/1991** (ECLI:IT:COST:1991:274)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **08/05/1991**; Decisione del **23/05/1991**

Deposito del **12/06/1991**; Pubblicazione in G. U. **19/06/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17388 17389**

Atti decisi:

N. 274

ORDINANZA 23 MAGGIO-12 GIUGNO 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20, commi primo e secondo, 424 e 425 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, nel procedimento penale a carico di Montironi Mario ed altro, iscritta al n. 104 del registro ordinanza 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, nel corso di un'udienza preliminare in cui la difesa - che già aveva eccepito, in ragione della minore età dell'imputato, l'incompetenza per materia - aveva dedotto trattarsi di difetto di giurisdizione, ha sollevato, d'ufficio, questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 20, primo e secondo comma, cod. proc. pen., assumendo che contrasti con gli artt. 101 e 102 Cost. in quanto, prevedendo genericamente che, in caso di declaratoria di difetto di giurisdizione, gli atti siano trasmessi "all'Autorità competente", non esclude espressamente dal difetto di giurisdizione la trasmissione degli atti a giudice specializzato (nella specie, tribunale dei minorenni) e non speciale;

b) degli artt. 424 e 425 cod. proc. pen., che ritiene contrastino con gli artt. 2, 3 e 97 Cost. in quanto, per "difetto di coordinamento" con l'art. 22, terzo comma, non prevedono tra i provvedimenti terminativi dell'udienza preliminare la sentenza dichiarativa d'incompetenza, sicché tale pronuncia, in base al citato art. 22, non sarebbe consentita nell'udienza preliminare ma solo nelle more tra la richiesta di rinvio a giudizio e detta udienza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili, dato che si limitano a prospettare meri dubbi interpretativi;

Considerato che spetta al giudice rimettente decidere se nel caso sottoposto al suo esame ricorra un difetto di giurisdizione, ovvero di competenza, e che le questioni inerenti alla portata dell'art. 20, ovvero al coordinamento tra l'art. 22, terzo comma e gli artt. 424 e 425 del codice di rito - ammesso che siano anche solo astrattamente prospettabili in suddetti termini - si risolvono in meri dubbi interpretativi, la cui soluzione compete parimenti allo stesso giudice a quo;

che pertanto le questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 20, 424 e 425 del codice di procedura penale, in riferimento, il primo, agli artt. 101 e 102, e gli altri due agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, sollevate dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con ordinanza del 20 novembre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.